

# **Allegato 1**

## **CAPITOLATO D'ONERI**

ACQUISIZIONE SERVIZIO DI ANALISI DELLE COMUNITÀ ORNITICHE NEGLI  
AGROECOSISTEMI DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

ANNUALITÀ 2020 E 2021

CUP J67F19000490001

### **ART. 1 – OGGETTO**

L'affidamento ha per oggetto l'analisi delle comunità ornitiche negli agroecosistemi del Parco mediante rilievi sul campo ai fini dell'attuazione del progetto di sistema "gli uccelli come indicatori della biodiversità: le comunità ornitiche negli agro-ecosistemi dei parchi nazionali italiani", di cui al protocollo d'intesa approvato con DD n. 236 del 24/05/2019 e sottoscritto il 02/07/2019 nell'ambito delle azioni previste dalla direttiva "Biodiversità" n. 23099/2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Capofila del progetto è il Parco Nazionale del Circeo (PNC) il quale assume anche il ruolo di coordinamento scientifico del progetto. I partner aderenti sono i Parchi Nazionali dei Monti Sibillini (PNMS), dell'Arcipelago Toscano (PNAT), del Gran Sasso e Monti della Laga (PNGSML) e dell'Appennino Tosco-Emiliano (PNATE).

Il progetto si propone di descrivere e caratterizzare le diverse tipologie di aree agricole (aree aperte e semi aperte compresi anche i frutteti, i prati pascoli e gli ambienti ecotonali) presenti nel Parco e di utilizzare il monitoraggio dell'ornitofauna quale bioindicatore di elevata qualità ambientale e funzionalità ecosistemica. Pertanto la finalità è quella di ricavare informazioni di valore più generale rispetto alla distribuzione specifica di un singolo organismo ed offrire una serie di importanti ricadute in termini di conservazione e gestione dell'ambiente naturale, anche in considerazione dell'aspetto legato alla frammentazione ambientale.

Le attività saranno svolte secondo il presente capitolato d'oneri e lo schema di cui all'allegato A denominato "Quadro delle attività minime da erogare e relativa quantificazione economica", parte integrante e sostanziale del presente documento.

## ART. 2 –CONTRATTO E DURATA

I rapporti tra il Parco e la Ditta aggiudicataria sono regolati da apposito contratto stipulato in forma digitale, che viene registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86 art. 5, comma 2. Il contratto con la Ditta è pertanto redatto sotto forma di scrittura privata.

La durata dell'incarico è fissata in un periodo massimo di 19 mesi a partire dalla sottoscrizione del contratto e non potrà, comunque, protrarsi oltre il 31/12/2021, termine di durata del protocollo di intesa di cui all'art.1.

## ART. 3 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI DA EROGARE

L'analisi delle comunità ornitiche dovrà essere effettuata nelle stagioni riproduttive 2020 e 2021 per mezzo del metodo dei transetti lineari senza limite di distanza di rilevamento (Bibby et al. 2000) secondo il seguente *piano di campionamento* e, comunque, tenendo conto di eventuali indicazioni integrative fornite dal coordinamento scientifico del progetto. È inoltre prevista un'attività di verifica sullo svernamento del popolamento ornitico legato agli agroecosistemi del Parco nella stagione invernale 2020-2021; in questo caso il metodo di rilevamento prescelto è quello dei *point transects* (Ralph and Scott 1981; Vorísek 2008), in cui vengono svolti rilevamenti da singole stazioni (*point counts*, Bibby et al. 2000) localizzate lungo un percorso prestabilito.

Per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini è stata individuata una lista di specie (tabella n. 1) di particolare interesse (specie target) e per le quali si è riscontrata carenza di informazioni; esse concorrono a definire le aree di studio al cui interno realizzare il campionamento nelle stagioni riproduttive 2020 e 2021. All'interno di dette aree di studio è sovrapposta una griglia di maglia pari ad 1 km, agganciata alla griglia UTM; le indagini verranno svolte all'interno di un campione casuale di elementi (celle) della griglia selezionati. L'intero campione è suddiviso in due metà da rilevare ciascuna nel corso di una sola delle due annualità previste per il progetto. I due sotto-campioni sono individuati in modo che le unità di rilevamento da visitare ogni anno siano distribuite in maniera omogenea in tutta l'area di indagine e non concentrate in uno specifico settore.

All'interno di ogni elemento selezionato della griglia saranno individuati fino a tre transetti, ciascuno di lunghezza pari a 500 m, secondo il grado di copertura degli agroecosistemi presenti nell'unità di rilevamento.

Il piano di campionamento si articola in un sistema complessivo di 87 transetti. In ciascuna delle due stagioni riproduttive verranno effettuati circa la metà dei transetti complessivi previsti.

Le specie prioritarie oggetto del campionamento sono quelle di cui al seguente elenco:

Tabella n. 1 – specie target per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Nome italiano	Nome scientifico	Direttiva Uccelli	Lista rossa nazionale
Albanella minore	<i>Circus pygargus</i>	Allegato 1	VU
Tortora selvatica	<i>Streptopelia turtur</i>	-	LC
Torcicollo	<i>Jynx torquilla</i>	-	EN
Codirossone	<i>Monticola saxatilis</i>	-	VU
Stiaccino	<i>Saxicola rubetra</i>	-	LC
Zigolo giallo	<i>Emberiza citrinella</i>	-	LC
Ortolano	<i>Emberiza hortulana</i>	Allegato 1	DD
Passera lagia	<i>Petronia petronia</i>	-	LC

Le specie di tabella n. 1 guidano l'individuazione delle aree di studio, nelle quali dovranno comunque essere rilevate tutte le specie di uccelli presenti e contattabili con particolare attenzione alle altre specie di interesse comunitario (Allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE) già identificate in passato nel territorio del Parco quali Calandro (*Anthus campestris*), Tottavilla (*Lullula arborea*) e Averla piccola (*Lanius Collurio*).

In particolare, i servizi richiesti sono quelli di seguito descritti e comunque schematizzati nell'allegato A al presente capitolato:

#### Campionamento in epoca riproduttiva

- Percorrere una sola volta per ciascuna stagione riproduttiva 43-44 transetti di rilevamento visivo e acustico di tutte le specie ornitiche presenti, rilevando quindi tutti gli uccelli visti e sentiti ai lati del transetto. I transetti sono individuati in accordo con il coordinamento scientifico. La posizione degli uccelli entro 100 m ai lati del transetto sarà riportata su una mappa. Ciascun transetto dovrà essere percorso da un solo zoologo di cui all'art. 4 nelle prime sei ore del mattino (a partire da subito dopo l'alba), a piedi, alla velocità costante di 2 Km/h. I rilievi saranno eseguiti solo in assenza di precipitazioni e con vento assente o debole (livello non superiore a 3 della scala Beaufort); qualora il rilevamento dovesse essere inficiato da fattori esterni (es. condizioni meteorologiche avverse e disturbo), dovrà essere ripetuto in condizioni idonee. Il rilevatore dovrà essere dotato di dispositivo GPS e di binocolo da 8-10 ingrandimenti da utilizzare solo come ausilio per l'identificazione dei contatti e non per la loro ricerca diretta.
- Raccogliere su apposita scheda di rilevamento i singoli contatti ottenuti di tutte le specie ornitiche. Per contatto si intende l'osservazione o l'ascolto di un singolo individuo o di un raggruppamento di individui della stessa specie chiaramente costituenti un gruppo sociale (ad esempio: coppia, famiglia, stormo). Per ciascun contatto dovrà essere specificata l'attività osservata ed altri dettagli eventualmente raccolti (numero di individui raggruppati, sesso, età, vocalizzi, ulteriori annotazioni) e, qualora non sia possibile mapparne la posizione, la fascia di distanza dal transetto in cui si trova.
- Raccogliere per ogni transetto le seguenti informazioni: data e ora di percorrenza, condizioni meteorologiche, tipo di coltivazione in atto prevalente, stadio dello sviluppo vegetativo raggiunto e eventuale presenza di bestiame per le aree che rientrano entro 100 metri ai lati del transetto.

- d. Oltre ai rilievi eseguiti lungo i transetti con le modalità sopra descritte (*rilievi standard*), dovranno essere annotati (*rilievi integrativi*), raccogliendo gli stessi dati di cui al punto b), tutti i contatti nel transetto e nelle aree limitrofe che avvengono fuori dal rilievo standard, con particolare attenzione a specie rare o poco frequenti o comunque di interesse conservazionistico.
- e. Produrre documentazione fotografica sul tipo specifico di coltura in atto e sullo stadio di sviluppo vegetativo raggiunto nei campi che rientrano entro 100 metri dal transetto.
- f. Produrre una mappa delle colture in atto e degli altri ambienti presenti entro 100 m da ciascun transetto;
- g. Registrare i dati raccolti in un archivio informatizzato (data base relazionale) strutturato e predisposto dal coordinamento scientifico del progetto.

#### *Verifiche sullo svernamento (inverno 2020-2021) degli uccelli negli agroecosistemi del Parco*

- h. Percorrere, nel periodo 1 dicembre 2020 – 31 gennaio 2021, n. 5 percorsi su strade sterrate e/o asfaltate che verranno individuati in accordo con il coordinamento scientifico. Ogni percorso sarà costituito da 12-15 stazioni di rilevamento ubicate in corrispondenza di agroecosistemi; ciascun percorso verrà effettuato da un'ora dopo l'alba fino alle ore 14:30 circa. I rilievi saranno eseguiti stando per cinque minuti presso la stazione e rilevando tutti gli uccelli presenti suddivisi in fasce di distanza (entro/oltre 100 m). I rilievi saranno eseguiti solo in condizioni di assenza di precipitazioni e con vento assente o debole (livelli non superiori a 3 della scala Beaufort); qualora il rilevamento dovesse essere inficiato da fattori esterni (es. condizioni meteorologiche avverse e disturbo) dovrà essere ripetuto in condizioni idonee. Il rilevatore sarà dotato di dispositivo GPS e di binocolo da 8-10 ingrandimenti da utilizzare solo come ausilio per l'identificazione dei contatti e non per la loro ricerca diretta.
- i. Raccogliere su apposita scheda di rilevamento (fornita dal coordinamento scientifico in accordo con il Parco) i singoli contatti ottenuti di tutte le specie ornitiche. Per contatto si intende l'osservazione o l'ascolto di un singolo individuo o di un raggruppamento di individui della stessa specie chiaramente costituenti un gruppo sociale (ad esempio: coppia, famiglia, stormo). Per ciascun contatto dovrà essere specificata l'attività osservata ed altri dettagli eventualmente raccolti (numero di individui raggruppati, sesso, età, vocalizzi, ulteriori annotazioni) e, qualora non sia possibile mapparne la posizione, la fascia di distanza dalla stazione di rilevamento.
- j. Raccogliere per ogni stazione di rilevamento le seguenti informazioni (la scheda di rilevamento sarà fornita dal coordinamento scientifico): data e ora, condizioni meteorologiche, tipo di coltivazione in atto prevalente, stadio dello sviluppo vegetativo raggiunto e eventuale presenza di bestiame per le aree che rientrano in un raggio di 100 metri dal punto di rilevamento.
- k. Oltre ai rilievi eseguiti dalle stazioni di rilevamento con le modalità sopra descritte (*rilievi standard*), dovranno essere annotati (*rilievi integrativi*), raccogliendo gli stessi dati di cui al punto i), tutti i contatti che avvengono fuori dal rilievo standard, con particolare attenzione a specie rare o poco frequenti o comunque di interesse conservazionistico.
- l. Produrre documentazione fotografica sul tipo specifico di coltura in atto nei campi che rientrano entro un raggio di 100 metri dalla stazione di rilevamento.
- m. Registrare i dati raccolti in un archivio informatizzato (data base relazionale) strutturato e predisposto dal coordinamento scientifico del progetto.

Dovranno, inoltre, essere redatte una relazione intermedia e una relazione finale. La relazione intermedia dovrà rendicontare le sole attività di campionamento riferite alla stagione riproduttiva 2020.

Le prestazioni devono essere effettuate coordinandosi tecnicamente con gli uffici del Parco, oltre che con i soggetti incaricati per il coordinamento tecnico scientifico dal Parco Nazionale del Circeo. Relativamente alle specie starna e coturnice, le attività dovranno altresì coordinarsi

con quelle eventualmente effettuate da altri soggetti incaricati dal Parco per il monitoraggio di queste due specie.

Ulteriori specificazioni del piano di lavoro potranno essere stabilite e concordate tra le parti, sulla base di sopravvenute esigenze, senza ulteriori oneri a carico del Parco.

In particolare, per particolari necessità, potranno essere concordate modifiche non sostanziali del *piano di campionamento*, fermo restando l'impegno richiesto complessivo e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

#### ART. 4 – GRUPPO DI MONITORAGGIO

Lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 3 devono essere svolte da un *gruppo di monitoraggio* composto da almeno due zoologi in possesso di diploma di laurea di II livello, o vecchio ordinamento, in scienze naturali o scienze biologiche o scienze forestali o scienze ambientali (sono ammesse esclusivamente le equipollenze di legge) nonché esperienza maturata nel settore del monitoraggio ornitologico visivo e acustico, con particolare riferimento ai passeriformi e alle specie tipiche degli agroecosistemi, in almeno tre diverse stagioni riproduttive.

Agli zoologi spetta un compito di alta responsabilità in quanto dalla loro preparazione, esperienza, professionalità e flessibilità deriva l'efficacia nell'attuazione dei servizi da erogare. Nell'ambito del gruppo di lavoro deve essere individuato il responsabile tecnico-scientifico.

Gli zoologi indicati non possono essere sostituiti, salvo casi eccezionali non prevedibili, previa approvazione e autorizzazione del Parco. In tali casi i nuovi zoologi devono comunque possedere i requisiti analoghi a quelli degli zoologi sostituiti.

#### ART. 5 – COLLABORATORI

La Ditta può avvalersi anche di collaboratori che potranno supportare il gruppo di monitoraggio nell'espletamento delle attività di campo. In tal caso la Ditta comunica al Parco i nominativi dei collaboratori. Ai collaboratori non è ammesso alcun ulteriore ruolo o mansione.

I collaboratori non possono, quindi, sostituirsi agli zoologi di cui al precedente articolo 4 nello svolgimento delle attività richieste, pena la risoluzione del contratto.

#### ART. 6 – OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA

Sono a carico della Ditta affidataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale ed essa pertanto non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti del Parco, assumendosene ogni relativa alea:

- tutti gli oneri e i rischi relativi alle prestazioni delle attività e dei servizi oggetto della convenzione nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per la prestazione degli stessi al fine di un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

La Ditta aggiudicataria è obbligata altresì:

- a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nella lettera d'invito e nei relativi allegati;
- a consentire al Parco, per quanto di sua competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Parco;
- a dare immediata comunicazione al Parco, per quanto di sua competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto della convenzione;
- a osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno predisposte e comunicate dal Parco.

#### ART. 7 - TUTELA DEL LAVORO

La Ditta affidataria deve applicare nei confronti degli addetti occupati nelle attività oggetto del servizio tutte le norme vigenti per l'assicurazione contro gli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria.

#### ART. 8 –EMERGENZA COVID-19

Lo svolgimento delle attività previste nel presente capitolato dovranno avvenire nel pieno rispetto, da parte degli operatori della ditta affidataria, delle norme emanate dal Governo in materia di contenimento della pandemia da virus COVID-19. In caso di prolungamento dell'attuale stato di emergenza con norme più restrittive di quelle già in vigore emanate dal Governo l'Ente Parco comunicherà alla ditta affidataria le eventuali ed opportune variazioni al piano di campionamento ovvero, qualora le condizioni non dovessero risultare più idonee al

proseguimento delle attività di progetto, l'eventuale risoluzione di diritto del contratto prima della sua naturale scadenza, secondo le modalità di cui al successivo art. 17.

#### ART. 9 - RESPONSABILITÀ CIVILE

La Ditta affidataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente intervenuti ai propri operatori e alle strumentazioni o arrecati a terzi, nel corso dello svolgimento delle attività del servizio affidato.

#### ART. 10 – CORRISPETTIVO

L'importo complessivo presunto dei servizi da affidare è entro la somma massima di € 11.415,00 esclusa IVA al 22% e ogni altro onere previsto. Il corrispettivo che verrà fissato in sede di affidamento si intende fisso e invariabile per l'intera durata dell'affidamento.

Il suddetto corrispettivo è comprensivo, eccetto per l'IVA e gli altri oneri previsti, di tutte le spese necessarie per l'espletamento dei servizi di cui al presente capitolato.

Il corrispettivo si riferisce ai servizi prestati nel pieno adempimento delle modalità e delle prestazioni contrattuali.

Il corrispettivo contrattuale viene determinato a proprio rischio dall'Impresa affidataria in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è invariabile in aumento, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi l'Impresa carico di ogni rischio e alea.

#### ART. 11 – RESOCONTI, RELAZIONI E TEMPISTICA

Lo svolgimento dei servizi e delle attività di cui all'art. 3 deve essere rendicontato al Parco mediante due relazioni tecnico-scientifiche, come specificato nella tabella sottostante. E' comunque fatta salva la costante informazione sulle attività svolte nonché la tempestiva comunicazione di eventuali situazioni di rilevante interesse naturalistico o di criticità.

Relazione	Termini di consegna
Relazione intermedia	Successivamente ai rilievi della stagione riproduttiva 2020 e comunque entro il 30 settembre 2020
Relazione finale	Al termina dell'annualità di monitoraggio 2021 e comunque entro il 30 settembre 2021

Le relazioni devono contenere tutti i dati, le analisi e i risultati derivanti dalle attività svolte, oltre agli altri prodotti previsti all'articolo 3 nonché una dettagliata descrizione delle attività svolte e di cui all'allego A).

La relazione finale deve contenere anche il materiale fotografico in formato elettronico (file jpg alla massima qualità e con risoluzione minima di 4.928 x 3.264 pixel) e un testo sintetico a carattere divulgativo, nonché i dati informatizzati e georeferenziati idonei ad essere integrati nel GIS del Parco e le analisi e i risultati relativi alle due annualità di monitoraggio, secondo le indicazioni del Parco stesso.

Le relazioni devono essere trasmesse al Parco via pec esclusivamente in formato elettronico e il relativo file dovrà essere in formato PDF/A, ovvero in uno dei formati previsti dalle regole tecniche inerenti la conservazione del documento informatico ai sensi del D.P.C.M. 3 dicembre 2013.

## ART. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo per la fornitura dei servizi di cui al presente affidamento avviene in due rate di cui la prima di importo pari al 30% dell'intero corrispettivo fissato in sede di affidamento, previa verifica della relazione intermedia di cui all'articolo 11, e la seconda rata di importo pari al 70%, previa verifica della relazione finale e, comunque, della regolare esecuzione di tutte le attività previste nel presente Capitolato d'onori.

Il Parco provvede alla liquidazione entro 30 giorni dalla presentazione, da parte della Ditta, di regolare fattura elettronica e di quanto previsto all'art. 11 del presente capitolato.

Qualora vengano riscontrate evidenti carenze sulle attività effettivamente svolte - anche per cause indipendenti della volontà della ditta - rispetto alle attività minime indicate nell'allegato A), e fermo restando quanto previsto all'art. 13, alle rate dei pagamenti sono decurtate le somme sulla base degli importi indicati nello stesso allegato A) e proporzionalmente ridotti in base alla somma complessiva offerta dalla Ditta. Nella valutazione delle attività svolte si terrà comunque anche conto dell'efficacia complessiva nel raggiungimento degli obiettivi e del criterio di compensazione qualora sia riscontrato un maggiore impegno in altre attività, coerentemente con gli effettivi obiettivi del progetto.

La Ditta affidataria si impegna a rendere note tempestivamente le eventuali variazioni che si verificassero nel soggetto autorizzato a riscuotere; in difetto di tale notificazione, anche se dette variazioni venissero pubblicate a norma di legge, il Parco è esonerato da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

## ART. 13 – PROROGHE E PENALE



Eventuali proroghe alla consegna delle relazioni e degli altri prodotti di cui all'art. 11 non potranno superare i 15 giorni oltre i termini previsti; esse saranno tacitamente concesse previa richiesta scritta indirizzata al Direttore del Parco e trasmessa entro i termini previsti nello stesso art. 11.

Per ogni giorno di ritardo oltre i termini di cui all'art. 10 o della suddetta proroga si applicherà una penale pari a € 25,00 (euro venticinque).

Eventuali ritardi nella consegna delle relazioni e/o nello svolgimento delle prestazioni di cui al presente capitolato che implicano ritardi o inadempienze nei confronti del Ministero dell'Ambiente comportano altresì, qualora imputabili alla Ditta, una conseguente e ulteriore azione di risarcimento danni nei confronti dell'affidatario del presente contratto.

#### ART. 14 - GARANZIE E DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni dedotte dalla presente procedura, la Ditta affidataria è tenuta a presentare in favore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini una cauzione pari al 10% dell'importo totale offerto al netto degli oneri fiscali, per l'intera durata dell'affidamento, mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa. La cauzione verrà svincolata su richiesta della Ditta, dopo la conclusione di tutte le forniture e dopo la verifica da parte del Parco della regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste.

Ai sensi del combinato disposto degli art. 103 e 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016, si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del medesimo comma 7, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

#### ART. 15 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO - ATTIVITA' CHE NON COSTITUISCONO SUBAPPALTO

La cessione, anche parziale, del contratto è vietata. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto affidatario sia incorporato in un'altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

E' vietato il subappalto anche parziale dei servizi affidati con la presente procedura.

La ditta affidataria, ai sensi dell'art. 118 comma 12 del Codice di contratti, può avvalersi per attività specifiche di lavoratori autonomi con contratto d'opera di cui all'art. 2222 c.c.; in tal caso la ditta deve darne comunicazione al Parco che può verificare altresì il rispetto della regolarità

contributiva anche del lavoratore autonomo e delle altre norme previste dal capitolato e dal contratto.

#### ART. 16 – OBBLIGO DI ESCLUSIVA E RISERVATEZZA

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

La Ditta è tenuta a non pubblicare, salvo autorizzazione del Parco, nei social network, neanche nel profilo personale di singoli operatori della ditta o componenti del gruppo di lavoro, notizie e foto acquisite in esecuzione al contratto o di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione del contratto.

La Ditta è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri operatori, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Parco ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Parco.

La Ditta può citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa affidataria stessa a gare e appalti.

La Ditta affidataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

La proprietà esclusiva dei dati (foto e video inclusi) e delle informazioni di cui la ditta o il suo personale sia venuto a conoscenza in attuazione al contratto di cui alla presente procedura, sono di esclusiva proprietà del Parco committente e la loro utilizzazione a qualsiasi titolo da parte dell'impresa o del suo personale deve essere previamente autorizzato dal Parco.

#### ART. 17 – RISOLUZIONE

In caso di inadempimento della Ditta affidataria anche a uno solo degli obblighi assunti, il Direttore del Parco può, previa diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni, risolvere di diritto il contratto nonché procedere nei confronti della Ditta per l'eventuale risarcimento del danno.

Il contratto può essere risolto di diritto anche per i seguenti motivi:

- a) qualora venga meno una o più delle figure di cui all'art. 4 e non vengano tempestivamente e adeguatamente sostituiti secondo le modalità previste dal medesimo articolo;
- b) qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Ditta aggiudicataria nel corso della procedura di affidamento;
- c) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario della Ditta affidataria risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Ditta;
- d) qualora la Ditta affidataria perda i requisiti minimi richiesti nella procedura attraverso la quale è stata scelta la Ditta medesima;
- e) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Ditta aggiudicataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
- f) qualora per l'aggravarsi dello stato di emergenza dichiarato dal Governo per la pandemia da virus COVID-19 non dovessero sussistere più le condizioni per lo svolgimento delle attività del presente capitolato.

La risoluzione viene disposta con specifico provvedimento e ne viene data comunicazione alla Ditta affidataria a mezzo PEC.

Con la risoluzione sorge per il Parco il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta affidataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### ART. 18 – RIDUZIONE E AUMENTO DELLE PRESTAZIONI E DEL CORRISPETTIVO E QUINTO D'OBBLIGO

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto il Parco avesse necessità motivata di procedere ad un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

Il Parco si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto qualora non venga confermato il finanziamento nell'ambito della direttiva biodiversità. In tal caso ne viene data comunicazione via pec con 10 giorni di anticipo e vengono corrisposte solo i corrispettivi relativi alle attività effettivamente svolte.

#### ART. 19 - SPESE DI CONTRATTO

Le spese di contratto, di bollo ed eventuale registrazione, e ogni altra accessoria inerenti la presente procedura, sono a totale carico della Ditta affidataria.

#### ART. 20 – FORO COMPETENTE

Per ogni e qualunque controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e l'applicazione del presente Capitolato e del conseguente contratto è competente esclusivamente il foro di Macerata.

#### ART. 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non contemplato dal presente capitolato d'oneri, si fa rinvio alle Leggi e ai regolamenti in vigore.

#### ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del GDPR 679/2016/UE e del D.lgs.196/2003 e s.m.i. si informa che i dati forniti dalla Ditta invitata sono trattati dal Parco esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, pena l'esclusione dalla procedura.

Si informa che i dati raccolti possono essere comunicati:

- al personale dipendente dell'Amministrazione, al responsabile del procedimento e a tutti coloro che per ragioni di servizio sono coinvolti del procedimento stesso;
- a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e del regolamento dell'Ente sul diritto di accesso;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di pubbliche forniture.

## Allegato A

### ACQUISIZIONE SERVIZIO DI ANALISI DELLE COMUNITÀ ORNITICHE NEGLI AGRO-ECOSISTEMI DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI - ANNUALITÀ 2020 E 2021

#### Quadro delle attività minime da erogare e relativa quantificazione economica

Riferimento all'Art. 3	ATTIVITA'	ATTIVITA' MINIMA	IMPORTO MASSIMO al netto di IVA 22%
a, b, c	Rilievi standard: rilevamento ornitologico visivo e acustico come descritto al punto <i>a</i> dell'art. 3 e raccolta dei dati sul campo come descritto nei punti <i>b</i> e <i>c</i> ;	Percorrere a piedi per una sola volta per ciascuna delle due stagioni riproduttive 43-44 transetti (totale 87 transetti percorsi per complessivi 43,5 km); raccolta dei dati come descritto nei punti <i>b</i> e <i>c</i> dell'art. 3.	€ 4.600,00
d	Rilievi integrativi;	Raccolta dati come descritto al punto <i>b</i> );	€ 800,00
e, f	Produzione documentazione fotografica sulle colture lungo i transetti; produzione mappa delle colture e altri ambienti;	5 fotografie come descritto al punto <i>e</i> dell'art. 3, per ciascuno degli 87 (totale 435 fotografie); mappa delle colture e degli altri ambienti come descritto al punto <i>f</i> ) dell'art. 3;	€ 652,00
g	Registrazione dati archivio informatizzato;	Inserimento dati in un archivio informatizzato come descritto al punto <i>g</i> ) dell'art. 3	€ 1.100,00
	Redazione relazione intermedia e relazione finale;	Redazione di n. 1 relazione intermedia e n. 1 relazione finale contenenti le informazioni necessarie a verificare l'avvenuto svolgimento delle attività previste nonché i dati ottenuti e le relative elaborazioni, valutazioni e analisi.	€ 1.000,00
h, i, j	Verifiche svernamento: percorsi (n. 5) secondo <i>point transects</i>	Effettuare avvistamento e ascolto in 12-15 stazioni di rilevamento (per un totale di 75 stazione di rilevamento) per una durata, in ciascuna stazione, di 10 minuti secondo le modalità già descritto all'art. 3.	€ 1.535,00

k	Rilievi integrativi;	Raccolta dati come descritto al punto <i>i)</i> dell'art. 3;	€ 480,00
l	Produzione documentazione fotografica sulle colture in atto e altri ambienti della stazione di rilevamento.	Produrre 5 fotografie del tipo specifico di coltura in atto nei campi, o dell'ambiente presente, che rientrano entro un raggio di 100 metri dalla stazione di rilevamento (totale 375 fotografie).	€ 548,00
m	Registrazione dati archivio informatizzato	Inserimento dati in un archivio informatizzato come descritto al punto m) dell'art. 3.	€ 700,00
TOTALE al netto di IVA (22%)			€ 11.415,00
TOTALE			€ 13.926,30